

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2380

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati AVERARDI e RIGHETTI*Presentata il 24 maggio 1965*

Modifiche ed integrazioni della legge 29 settembre 1962, n. 1483, recante « autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione presso il Ministero della difesa di un ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il personale diplomato del Centro applicazioni militari energia nucleare impiegato in mansioni tecniche di concetto versa, fin dal 1956, in una situazione di estremo disagio morale e di grave incertezza circa la permanenza nel posto e il conseguente riconoscimento del rapporto di impiego con l'Ente.

Tale personale è stato assunto in base all'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, che prevede il conferimento di incarichi di studio a persone estranee all'amministrazione statale, da retribuire con un compenso globale annuo proporzionato all'importanza del lavoro svolto e ai risultati conseguiti.

In realtà, il personale tecnico (al quale si è aggiunto successivamente personale amministrativo con mansioni di concetto ed esecutive) non è stato affatto « incaricato di compiere particolari studi »; è stato assunto per lo svolgimento di normali prestazioni di lavoro ed assoggettato a tutti gli obblighi — nessuno escluso — derivanti dal normale rapporto di impiego pubblico.

Oltre che alla prestazione continuativa del lavoro, fittiziamente interrotta per un mese alla scadenza di ogni triennio (limite massimo previsto dall'articolo 380 citato per il rinnovo degli incarichi), il personale in parola è stato sottoposto ad obblighi rigorosi di presenza,

orario, subordinazione gerarchica e, si potrebbe aggiungere, è stato tenuto a rispettare una disciplina del tutto particolare e ad assoggettarsi a varie limitazioni imposte dal carattere di assoluta riservatezza che si è ritenuto necessario attribuire, non solo all'attività di lavoro ma, almeno inizialmente, anche all'esistenza stessa del Centro applicazioni militari energia nucleare.

Basti citare in proposito il divieto, più volte notificato per iscritto al personale interessato, di assumere impegni di lavoro oltre quelli assunti presso il Centro applicazioni militari energia nucleare; divieto solo recentemente temperato dall'obbligo di rendere note, alla Direzione generale del Centro, natura e retribuzione di eventuali altre attività, svolte fuori dal normale orario di lavoro in vigore presso il Centro stesso.

In corrispettivo degli obblighi imposti e disciplinatamente accettati dal personale tecnico diplomato, non è stato riconosciuto al personale stesso altro diritto che quello alla retribuzione, per giunta assolutamente inadeguata non solo alla natura e qualità della prestazione di lavoro, ma anche alle esigenze del più modesto tenore di vita. Infatti, le retribuzioni percepite dal personale (tecnico ed amministrativo) in servizio ai sensi dell'articolo 380 del testo unico citato, variano da un minimo di circa lire 59.000 ad un massimo di

circa lire 80.000 mensili. La misura del compenso è stabilita in base a criteri alquanto elastici, basati sull'anzianità di servizio e, talvolta anche, su valutazioni più o meno paternalistiche della Direzione generale del centro. Vi è da notare, inoltre, che il limite di lire 80.000 mensili, al quale sono fermi fin dal 1960 molti diplomati adibiti a mansioni tecniche di concetto, appare difficilmente superabile per la decisa opposizione del Ministero del tesoro che, con una interpretazione, a modesto avviso degli scriventi, non conforme allo spirito e alla lettera della disposizione dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, ritiene che per gli incarichi di studio non possa essere corrisposta una retribuzione superiore. Ciò, malgrado la stessa disposizione preveda che i compensi debbano essere corrisposti « in base al lavoro svolto e ai risultati conseguiti ».

Per alleviare, almeno in parte, l'insostenibile situazione del personale interessato, la Direzione generale del Centro applicazioni militari energia nucleare ha svolto un certo interessamento — tramite Maripers — presso il Ministero del tesoro, per ottenere lo sblocco delle retribuzioni, ma sempre con esito negativo. La situazione è tanto più grave, se si considera che, dal 1956 ad oggi, al personale assunto a norma dell'articolo 380 non viene riconosciuto alcun diritto:

— all'assistenza sanitaria ed antinfortunistica;

— agli assegni familiari;

— alla tredicesima mensilità;

— alla pensione e all'anzianità di servizio.

L'entrata in vigore della legge 29 settembre 1962, n. 1483, che — tra l'altro — avrebbe dovuto normalizzare la situazione del personale tecnico di concetto, ha raggiunto tale scopo solo entro limiti molto ristretti. Per una notevole parte di tale personale, si può dire anzi, che ha ulteriormente pregiudicato la possibilità di una regolarizzazione giuridica dell'attuale situazione.

La legge in parola ha determinato il sorgere di nuove sperequazioni, sia in seno alla stessa categoria dei diplomati impiegati in mansioni tecniche di concetto, che tra questa e le altre categorie di dipendenti del Centro applicazioni militari energia nucleare.

La stessa legge, infatti, mentre ha assicurato a tutto il personale laureato (precedentemente assunto, come il personale diplomato, a norma dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957) la permanenza nel posto, sia pure con un contratto a termine rinnovabile,

ha istituito, viceversa, per il personale diplomato un ruolo organico di 40 posti, dei quali solo la metà riservati a coloro che avessero svolto mansioni di concetto nel campo dell'energia nucleare, per almeno un anno, presso l'Amministrazione militare.

Ora, se si tiene presente che all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 1483 i diplomati adibiti a mansioni tecniche di concetto presso il Centro applicazioni militari energia nucleare erano perlomeno il triplo di quelli per cui si faceva riserva di posti; se si tiene presente che veniva fissato un limite massimo di età (non richiesto per i laureati) stabilito al quarantesimo anno; se si tiene presente, infine, che non tutti i titoli di studio in possesso del personale interessato erano previsti fra quelli idonei per partecipare al concorso, si ha un'idea esatta della sostanziale insufficienza della legge, almeno sotto il profilo della regolarizzazione della situazione giuridica di tutto il personale tecnico diplomato.

Infatti, al concorso a 40 posti di vice perito nucleare, indetto con successivo decreto del Ministro della difesa del 25 maggio 1963, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 16 settembre 1963, hanno potuto partecipare soltanto i due terzi del personale diplomato in servizio al Centro applicazioni militari energia nucleare.

Resta pertanto da provvedere alla sistemazione di circa 30 diplomati, molti dei quali, anche dopo 8-9 anni di servizio non hanno, stando così le cose, alcuna speranza di vedere realizzata la loro legittima aspettativa di sistemazione definitiva nel posto. Fra l'altro, si fa notare che tale triste prospettiva grava particolarmente sugli elementi più anziani e sperimentati, assunti al momento della costituzione del Centro applicazioni militari energia nucleare e che per lungo tempo hanno assicurato, in condizioni difficili, il normale funzionamento di importanti servizi.

Da queste e da altre esigenze, che è ovvio enumerare, muove la presente proposta di legge.

La presentazione di emendamenti — per quanto radicali — alla legge n. 1483, rappresenta la via più rapida per giungere, dopo circa nove anni dalla costituzione del Centro applicazioni militari energia nucleare, ad una equa soluzione dei gravi problemi più sopra esposti.

E questa proposta di legge altro non vuol rappresentare che le necessarie modifiche ed integrazioni che la realtà attuale del Centro applicazioni militari energia nucleare impone al legislatore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 29 settembre 1962, n. 1483, è modificata ed integrata come segue:

Il Ministero della difesa, per le esigenze degli studi e delle ricerche nel campo dell'energia nucleare e per la preparazione di personale specializzato, può avvalersi anche dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, munite di laurea rilasciata dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale, farmacia, ingegneria, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, assunte col contratto a termine rinnovabile.

Il contingente delle persone da assumere è stabilito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel limite massimo di 70 unità. Il decreto relativo al contingente viene rinnovato all'inizio di ogni anno finanziario.

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 29 settembre 1962, n. 1483, è modificato ed integrato come segue:

La retribuzione personale è stabilita con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro le seguenti misure annue lorde per le mansioni di: Direttore di ricerca lire 4.500.000; Ricercatore capo lire 3.600.000; Primo ricercatore lire 2.800.000; Ricercatore lire 2.350.000; Programmatore lire 1.900.000.

Gli stipendi sopra indicati sono suscettibili di aumenti periodici costanti in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale; per ogni biennio di permanenza senza demerito del personale interessato nella stessa categoria.

Al personale spettano inoltre una tredicesima mensilità, da corrisponderci il 16 dicembre, in ragione di un dodicesimo dello stipendio annuo.

Al personale suddetto spetta inoltre l'indennità di contingenza dell'impiego privato. Al personale spettano infine le quote di aggiunta di famiglia, secondo le norme vigenti per il personale statale.

ART. 3.

Il personale assunto con la presente legge viene di anno in anno distribuito nelle cate-

gorie indicate dall'articolo 2 in base alle mansioni espletate. Il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9 della legge 29 settembre 1962, n. 1483, prevede all'attribuzione delle mansioni corrispondenti alle categorie di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 4.

L'articolo 5 della legge 29 settembre 1962, n. 1483, è così modificato: il contratto è tacitamente rinnovabile per periodi triennali. Il personale che intende lasciare il servizio deve dare un preavviso per iscritto di almeno due mesi.

ART. 5.

Il servizio comunque prestato presso il Ministero della difesa con compiti di studio nel campo dell'energia nucleare è riscattabile, a domanda, a norma delle vigenti disposizioni di legge ai fini del trattamento di quiescenza dell'Istituto nazionale previdenza sociale, e dell'indennità di licenziamento.

ART. 6.

L'articolo 7 della legge 29 settembre 1962, n. 1483, viene modificato come segue:

Per compiti di collaborazione nelle ricerche e studi nel campo nucleare, nell'interesse dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è istituito, presso il Ministero della difesa, il seguente ruolo organico della carriera tecnica di concetto per l'energia nucleare:

Ruolo del personale tecnico di concetto per l'energia nucleare.

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Perito nucleare capo	5
402	Perito nucleare principale	15
325	Primo perito nucleare	30
271	Perito nucleare	} 70
229	Perito nucleare aggiunto	
202	Vice Perito nucleare	} 120
	Totale	

ART. 7.

L'articolo 8 della legge 29 settembre 1962, n. 1483, è integrato come segue: la nomina a vice perito nucleare si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e del diploma di maturità classica o scientifica o artistica di *seconda Sezione* o di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o nautico o per geometri o per *periti agrari*.

ART. 8.

Il personale tecnico di concetto che, alla data del 15 maggio 1965 prestava servizio presso il Centro applicazioni militari energia nucleare per lo svolgimento di incarichi di studio nel campo dell'energia nucleare, conferiti a norma dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, può chiedere l'inquadramento nel ruolo organico del personale tecnico di concetto di cui al precedente articolo 6, mediante convalida degli esami sostenuti per la prima assunzione.

L'inquadramento nella qualifica iniziale è disposto su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su motivato parere della Direzione generale del Centro applicazioni militari energia nucleare, con deliberazione del Consiglio di amministrazione della marina, di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 29 settembre 1962, n. 1483.

ART. 9.

L'inquadramento di cui al precedente articolo 8 è subordinato al possesso da parte degli interessati dei requisiti prescritti dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, alla data della prima assunzione al Centro applicazioni militari energia nucleare.

Per il personale, che alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovava in servizio presso il Centro applicazioni militari energia nucleare (C.A.M.E.N.) da almeno tre anni, si prescinde dal limite massimo di età.

ART. 10.

Il servizio prestato presso il Centro applicazioni militari energia nucleare (C.A.M.E.N.) è riscattabile, a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza.

ART. 11.

Sono istituiti presso il Ministero della difesa i seguenti ruoli organici del personale del Centro applicazioni militari energia nucleare:

a) *Ruolo del personale amministrativo di concetto.*

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Segretario capo	1
402	Segretario principale	3
325	Primo Segretario	6
271	Segretario	} 10
229	Segretario aggiunto	
202	Vice Segretario	
Totale		20

b) *Ruolo del personale esecutivo.*

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
271	Archivista capo	1
229	Primo Archivista	3
202	Archivista	10
180	Applicato	} 16
157	Applicato aggiunto	
Totale		30

ART. 12.

La dotazione organica dei ruoli di cui al precedente articolo 11 è costituita, nella prima applicazione della presente legge:

1) dal personale che abbia prestato servizio presso il Centro applicazioni militari energia nucleare da data anteriore al 10 luglio 1960, inquadrato o inquadrabile tra gli impiegati non di ruolo dello Stato a norma del-

l'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, tenuto conto delle mansioni esercitate in corrispondenza delle attribuzioni dei predetti ruoli;

2) dal personale che si trovi in servizio presso il Centro applicazioni militari energia nucleare per lo svolgimento di incarichi di studio conferiti a norma dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e che abbia svolto mansioni tipiche delle carriere di concetto ed esecutive di cui all'articolo 11 della presente legge.

L'inquadramento della qualifica iniziale è disposto su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su motivato parere della Direzione generale del Centro applicazioni militari energia nucleare, con deliberazione del Consiglio di amministrazione della marina, di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 29 settembre 1962, n. 1483.

ART. 13.

L'equiparazione delle qualifiche dei ruoli di cui ai precedenti articoli 6 e 11 è effettuata in base alla corrispondenza dei coefficienti.

Sullo stipendio spettante per la qualifica per la quale è disposto l'inquadramento del personale di cui agli articoli 8 e 12 della presente legge, sono applicati tanti aumenti quanti sono i bienni maturati durante il servizio prestato presso il Centro applicazioni militari energia nucleare, con decorrenza dalla data della prima assunzione.

ART. 14.

I posti che si renderanno vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli previsti dall'articolo 11, dopo l'applicazione della presente legge, saranno conferiti mediante pubblico concorso.

ART. 15.

All'onere presunto di lire 400 milioni derivante dalla presente legge, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1965, mediante uguale riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al numero 3502 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.